

**CRITERI PER L'ATTIVITA' NEGOZIALE  
PER LA ACQUISIZIONE DI FORNITURE E SERVIZI  
approvato nella seduta del Consiglio di Istituto del 23.01.2017**

**1. OGGETTO**

1. Il presente Regolamento, nel rispetto delle disposizioni del D.I. 1.2.2001, n. 44, del D. Lgs. 18.4.2016, n. 50 e delle Linee Guida di attuazione approvate dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione (A.N.A.C.), disciplina l'attività negoziale del Liceo Statale "Enrico Fermi" (nel prosieguo citato anche come "Istituto") per l'acquisizione di beni e servizi finalizzati ad assicurare il funzionamento didattico ed amministrativo e la realizzazione di specifici progetti. In particolare disciplina le modalità di acquisizione di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria di cui all'art. 35, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 50/2016.

2. Restano fermi la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie - procedura aperta e procedura negoziata di cui agli articoli 60 e 61 del D. Lgs 50/2016 – nonché gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto di cui all'art. 3, comma 1, lett. cccc del medesimo D.Lgs. 50/2016, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa.

**2. PRINCIPI**

1. L'attività negoziale del Liceo Statale "Enrico Fermi" si svolge nel rispetto dei principi enunciati dall'art. 30, comma 1, D. Lgs. 50/2016 e, in particolare, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione.

2. Le principali disposizioni di carattere generale alle quali l'attività negoziale dell'Istituto deve uniformarsi sono:

- il regolamento di contabilità generale dello Stato di cui alla Legge n.94/1997
- la legge n. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni (Procedimento Amministrativo)
- le norme sull'autonomia delle scuole di cui alla Legge n.59/1997 e al DPR n.275/1999
- il regolamento di contabilità scolastica approvato con D.I. n.44/2001
- il codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n.163/2006 e al D.Lgs 50/2016
- la legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, comma 17 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) emanato dall'Autorità Nazionale AntiCorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (ex CIVIT) approvato con delibera n. 72/2013, contenente "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C) 2016 -2018 per le istituzioni scolastiche dell'USR per la Lombardia;
- il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 con il quale è stato emanato il "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici";

**3. FUNZIONI E POTERI DEL DIRIGENTE NELLA ATTIVITÀ NEGOZIALE)**

1. Il Dirigente, quale rappresentante legale dell'Istituto, svolge l'attività negoziale necessaria all'attuazione del programma annuale, nel rispetto delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Istituto e nell'ambito degli stanziamenti previsti nel programma stesso.

2. Il Dirigente, nello svolgimento dell'attività negoziale, si avvale della attività istruttoria del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi al quale può altresì delegare lo svolgimento di singole attività negoziali.

3. Al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi compete, comunque, l'attività negoziale connessa alle minime spese nel limite stabilito dal Consiglio di Istituto in sede di approvazione del programma annuale.

#### **4. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE A 40.000,00 EURO**

1. L'affidamento e l'esecuzione di servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro può avvenire tramite affidamento diretto, adeguatamente motivato, in conformità all'art. 36, comma 2, D. Lgs. 50/2016.

2. Al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui all'art. 30 D.Lgs. 50/2016 e delle regole di concorrenza, possono essere acquisite informazioni, dati, documenti volti a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari.

3. La procedura prende avvio con la determina a contrarre. In applicazione dei principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, la determina a contrarre contiene l'indicazione della finalità che si intende conseguire, le caratteristiche dei beni o dei servizi che si intendono acquistare, l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile, la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali.

4. Nel caso di ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico o di acquisti di modico valore per i quali sono certi il nominativo del fornitore e l'importo della fornitura, si può procedere a una determina a contrarre in modo semplificato, contenente l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti di carattere generale.

5. In ottemperanza agli obblighi di motivazione del provvedimento amministrativo sanciti dalla legge 7.8.1990 n. 241 e successive modificazioni e al fine di assicurare la massima trasparenza il provvedimento di affidamento contiene adeguata motivazione in merito alla scelta dell'affidatario, dando dettagliatamente conto del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti nella determina a contrarre, della rispondenza di quanto offerto alla finalità che si intende conseguire, di eventuali caratteristiche migliorative offerte dall'affidatario, della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione, nonché del rispetto del principio di rotazione.

6. Ai fini del rispetto del principio di rotazione espressamente sancito dall'art. 36, comma 1, D. Lgs. 50/2016 l'affidamento al contraente uscente ha carattere eccezionale e può avvenire solo in caso di riscontrata effettiva assenza di alternative ovvero del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e in ragione della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, anche tenendo conto della qualità della prestazione.

7. Successivamente al provvedimento di aggiudicazione si procede alla stipula del contratto mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata ovvero tramite piattaforma telematica in caso di acquisto su mercati elettronici. Ai sensi dell'art. 32, comma 10, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 non si applica il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto.

#### **5. LA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI CONTRATTI DI SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO SUPERIORE A 40.000,00 EURO E INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA**

1. Ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. 50/2016 i servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria possono essere affidati tramite procedura negoziata, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti.

2. La procedura prende avvio con la determina a contrarre e contiene informazioni analoghe a quelle di cui al precedente art. 4, comma 3.

3. Successivamente la procedura si articola in tre fasi:

- a) svolgimento di indagini di mercato o consultazione dell'Albo dei Fornitori di cui ai successivi articoli 5.1 e 5.2. per la selezione di operatori economici da invitare al confronto competitivo;
- b) confronto competitivo tra gli operatori economici selezionati e invitati e scelta dell'affidatario;
- c) stipulazione del contratto.

*a) Indagine di mercato*

A. L'indagine di mercato è preordinata a conoscere l'assetto del mercato, i potenziali concorrenti, gli operatori interessati, le relative caratteristiche soggettive, le soluzioni tecniche disponibili, le condizioni economiche praticate, al fine di verificarne la rispondenza alla finalità che intende perseguire. Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura. Durante lo svolgimento delle indagini di mercato il responsabile del procedimento ha cura di tenere comportamenti improntati al principio di correttezza e buona fede, non rivelando le informazioni fornite dagli operatori consultati.

B. assicura opportuna pubblicità dell'attività di esplorazione del mercato mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale per un periodo minimo di quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.

C. L'avviso indica almeno il valore dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici, le modalità per comunicare.

*b) L'Albo dei Fornitori*

A. L'Albo dei Fornitori è costituito a seguito di avviso pubblico, nel quale è rappresentata la volontà di realizzare un elenco di soggetti da cui possono essere tratti i nomi degli operatori da invitare alle procedure di affidamento di servizi e forniture.

B. L'avviso, reso conoscibile mediante pubblicazione sul sito istituzione dell' Istituto indica i requisiti generali di moralità di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale che gli operatori economici devono possedere, le eventuali categorie e fasce di importo in cui si intende suddividere l'elenco e gli eventuali requisiti minimi richiesti per l'iscrizione parametrati in ragione di ciascuna categoria o fascia di importo.

C. L'iscrizione degli operatori economici interessati provvisti dei requisiti richiesti è consentita senza limitazioni temporali.

D. L'operatore economico attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. La dichiarazione del possesso dei requisiti può essere facilitata tramite la predisposizione di formulari standard allegati all'avviso pubblico. L'operatore economico è tenuto a comunicare tempestivamente eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti secondo le modalità fissate nell'avviso stesso.

E. Alla valutazione delle istanze di iscrizione si provvede nel termine di trenta giorni dalla ricezione dell'istanza.

F. Con cadenza annuale si procede alla revisione dell'Albo dei Fornitori. In tale occasione si procede alla conferma degli operatori iscritti, alla iscrizione di nuovi operatori che ne abbiano fatto richiesta e alla cancellazione degli operatori economici che, secondo motivata valutazione, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stessa o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro

attività professionale. Possono essere del pari esclusi quegli operatori economici che non presentano offerte a seguito di tre inviti nel biennio.

G. L'Albo dei Fornitori, non appena costituito, è pubblicato sul sito istituzionale del Liceo Statale "Enrico Fermi".

*c) Il confronto competitivo*

A. Una volta conclusa l'indagine di mercato e formalizzati i relativi risultati, ovvero consultato l'Albo dei Fornitori il Responsabile del procedimento seleziona, in modo non discriminatorio gli operatori da invitare, in numero proporzionato all'importo e alla rilevanza del contratto e, comunque, in numero almeno pari a cinque, sulla base dei criteri definiti nella determina a contrarre ovvero dell'atto equivalente.

B. Nel rispetto del principio di rotazione al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese l'invito all'affidatario uscente ha carattere eccezionale e deve essere adeguatamente motivato avuto riguardo al numero ridotto di operatori presenti sul mercato, al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) ovvero all'oggetto e alle caratteristiche del mercato di riferimento.

C. Tutti gli operatori economici selezionati, compreso eventualmente l'aggiudicatario uscente a presentare offerta a mezzo PEC ovvero, quando ciò non sia possibile, tramite lettera in conformità a quanto disposto dall'art. 75, comma 3 del D. Lgs. 50/2016 oppure mediante le specifiche modalità previste dal singolo mercato elettronico.

D. L'invito contiene tutti gli elementi che consentono alle imprese di formulare un'offerta informata e dunque seria, tra cui almeno:

- I. l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato;
- II. i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara o, nel caso di operatori economici selezionati da un elenco, la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali sono stati inseriti nell'elenco;
- III. il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;
- IV. l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- V. il criterio di aggiudicazione prescelto, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 95 del Codice. Nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione;
- VI. la misura delle penali;
- VII. l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
- VIII. l'eventuale richiesta di garanzie;
- IX. il nominativo del Responsabile del Procedimento;
- X. lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti;
- XI. il criterio di aggiudicazione prescelto, motivando adeguatamente nel caso di applicazione del criterio del minor prezzo, di cui all'art. 95, comma 4, del D. Lgs. 50/2016

E. Le sedute di gara, siano esse svolte dal Responsabile del Procedimento ovvero da apposita Commissione Giudicatrice, nominata con provvedimento del Dirigente, devono essere tenute in forma pubblica, ad eccezione della fase di valutazione delle offerte tecniche, e le relative attività devono essere verbalizzate.

F. Il possesso dei requisiti, autocertificati dall'operatore economico nel corso della procedura, è verificato secondo le modalità di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 36 D. Lgs. 50/2016. La verifica è obbligatoria nei confronti del solo aggiudicatario, salva la facoltà di effettuare verifiche nei confronti di altri soggetti, conformemente ai principi in materia di autocertificazione di cui al D.P.R. n. 445/2000.

G. Successivamente al provvedimento di aggiudicazione si procede stipula del contratto mediante scrittura privata ovvero mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche

tramite posta elettronica certificata. Ai sensi dell'art. 32, comma 10, lett. b), del D. Lgs. 50/2016 è esclusa l'applicazione del termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto.

H. Al fine di garantire pubblicità e trasparenza, conclusa la procedura negoziata sul sito istituzionale dell'Istituto sono pubblicate tutte le informazioni relative alla procedura di gara previste dalla normativa vigente, tra le quali gli esiti dell'indagine di mercato e l'elenco dei soggetti invitati, motivando adeguatamente sulle scelte effettuate.

#### **ART. 6 - NORME DI COMPORTAMENTO – PATTO DI INTEGRITA'**

1. Gli operatori economici partecipanti alle procedure disciplinate dal presente regolamento sono tenuti al rispetto delle "Norme per la tutela della concorrenza e del mercato" di cui alla legge 287/1990 e delle "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione" di cui alla legge 190/2012.

2. A tale proposito ogni operatore economico si impegna a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza ed in particolare

a) a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine di condizionare la libera partecipazione alla procedura di affidamento, di conseguire l'assegnazione del contratto e/o distorcerne la relativa corretta esecuzione;

b) a segnalare qualsiasi tentativo effettuato da altro concorrente, o interessato, atto a turbare il regolare svolgimento della procedura di gara o dell'esecuzione del contratto; qualsiasi anomala richiesta o pretesa avanzata da dipendenti del Liceo o da chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di gara o dalla stipula del contratto ed alla sua esecuzione;

c) ad astenersi da qualsiasi tentativo volto ad influenzare i dipendenti Liceo che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione e/o direzione, o che esercitano, anche di fatto, poteri di gestione e di controllo;

d) ad assicurare di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento formale e/o sostanziale con altri concorrenti, di non essersi accordato e di non accordarsi in futuro con altri partecipanti alla procedura;

e) ad informare i propri collaboratori e dipendenti degli impegni assunti a vigilare affinché gli stessi vengano puntualmente osservati nello svolgimento dei rispettivi compiti e mansioni;

f) a denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuta a conoscenza in relazione alla procedura cui partecipa.

3. In attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma 2 ogni operatore economico partecipante alle procedure di gara indette dal Liceo deve sottoscrivere il "Patto di integrità" allegato A al presente Regolamento che, a pena di esclusione dalla procedura, deve essere presentato unitamente all'offerta. Il "Patto di integrità" costituisce altresì parte integrante del contratto da sottoscrivere con l'aggiudicatario.

4. L'accertato, mancato rispetto degli impegni assunti con il "Patto di integrità" comporta l'applicazione a carico dell'operatore economico delle seguenti sanzioni:

a) l'esclusione dalla procedura di gara;

b) l'escussione della cauzione provvisoria eventualmente richiesta a corredo dell'offerta;

c) la risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile per grave inadempimento e in danno dell'operatore economico;

d) l'escussione della cauzione definitiva eventualmente richiesta a garanzia dell'esecuzione del contratto;

e) l'esclusione dell'operatore economico dalle procedure di gara indette dal Liceo per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a cinque anni determinato in ragione della gravità dei fatti e dell'entità economica del contratto;

f) la segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione e all'Autorità Giudiziaria.

#### **ART. 7 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

1. Tutti i movimenti finanziari connessi ai contratti di cui al presente Regolamento devono essere effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o postale oppure con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge n.136/2010 e successive modificazioni e integrazioni.
2. A tal fine gli operatori economici hanno l'obbligo di comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti postali o bancari dedicati, anche in via non esclusiva, agli accrediti in esecuzione del contratto nonché di indicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tali conti.
3. Il Liceo Statale "Enrico Fermi" ha l'obbligo di apporre su ogni ordinativo di pagamento il "Codice Identificativo di Gara" (CIG) acquisito prima di avviare la procedura relativa a un contratto di fornitura di beni o servizi.

#### **ART. 8 - VERIFICA DELLE FORNITURE E DELLE PRESTAZIONI**

1. I servizi e le forniture acquisiti nell'ambito del presente Regolamento sono soggetti ad attestazione di regolare fornitura o a collaudo. Il pagamento delle fatture potrà essere disposto solo dopo l'emissione del certificato di collaudo o dell'attestazione di regolarità della fornitura.
2. Le operazioni di collaudo devono concludersi entro 60 giorni dalla consegna delle forniture o dall'esecuzione dei servizi e vengono svolte da personale della scuola munito di adeguata competenza tecnica nominato dal Dirigente Scolastico. Del collaudo è redatto apposito verbale.
3. Per le forniture di valore inferiore a € 2.000,00 l'atto formale di collaudo è sostituito da un atto che attesti la regolarità della fornitura. Tale attestato è rilasciato dal Dirigente o, su sua delega, dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi SGA o da un verificatore all'uopo designato.

#### **ART. 9 - REQUISITI SOGGETTIVI DEI FORNITORI E RELATIVE VERIFICHE**

1. Ai sensi della vigente normativa tutti i fornitori devono essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori. Pertanto prima di procedere al pagamento delle fatture si provvederà ad acquisire il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), che attesta la regolarità di un operatore economico (se tenuto all'obbligo di iscrizione a tali Enti) relativamente agli adempimenti INPS e INAIL
2. Previa autorizzazione del Dirigente può essere eccezionalmente disposto il pagamento sulla base di una dichiarazione sostitutiva con cui il fornitore attesti l'assenza di "violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali". Tale dichiarazione va comunque verificata non appena possibile.
3. Tutti i fornitori devono inoltre essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse. Pertanto prima di procedere al pagamento di una fattura di importo superiore a € 10.000,00 è necessario verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica cartelle di pagamento per un ammontare complessivo almeno pari a detto importo. In caso affermativo, non si procede al pagamento della fattura segnalando la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, al fine dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. Esula da tale obbligo il caso in cui si proceda, per ragioni di economicità, ad emettere un solo mandato su più fatture.

#### **ART. 10 - DISPOSIZIONI FINALI**

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, trovano applicazione le disposizioni di cui al D. Lgs 18.4.2016, n. 50 nonché le altre disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia..
2. Il presente Regolamento viene pubblicato sul sito istituzionale del Liceo Statale "Enrico Fermi"